



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 29 luglio 2016  
Prot. n. 098/16/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o   S e d i

**OGGETTO:** Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016 n. 123: Il esame preliminare sulla bozza del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Rendiamo noto che il Consiglio dei Ministri n. 123 del 14 luglio 2016 ha approvato, in secondo esame preliminare, il Decreto legislativo recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (allegato), attuativo della delega contenuta all’art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”, c.d. Riforma Madia.

Nel decreto legislativo sono stati recepiti gran parte dei suggerimenti avanzati dal Consiglio di Stato espressosi nella sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 16 marzo u.s., dalla Conferenza unificata espressasi nella riunione del 14 aprile 2016, e dalle Commissioni parlamentari.

In generale, trattasi di un Testo unico contenente numerose disposizioni già presenti nel nostro ordinamento giuridico ma che sono attualmente disseminate in decine di provvedimenti legislativi, e che, pertanto, dovrà *in primis* contribuire ad assicurare il riordino delle disposizioni nazionali e la creazione di una disciplina generale organica, sintomatica della centralità che il Parlamento ha inteso riconoscere all’intero settore delle società partecipate, quale ambito ottimale per la promozione del processo di efficiente riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato.

Nello specifico, il provvedimento normativo prevede la riduzione delle società partecipate, con particolare riferimento alle c.d. “scatole vuote”, ossia alle società inattive, alle micro e a quelle che non producono servizi indispensabili alla collettività, stimolando anche l’aggregazione di quelle di minori dimensioni e contribuendo concretamente a rendere più razionale ed efficiente l’intero sistema, attraverso la chiarezza delle regole e la semplificazione normativa, al fine ultimo di garantire la tutela e promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Passando alla disamina dell’articolato dello schema di decreto in esame, si precisa, preliminarmente, che nella bozza approvata lo scorso 20 gennaio dal Consiglio dei Ministri conteneva 29 articoli, divenuti 28 nel corso del secondo esame preliminare in argomento per l’eliminazione dell’art. 23 rubricato “Norma di rinvio”.

Aderente alla  
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005



Ciò premesso, con la presente si opera una ricognizione delle disposizioni ivi contenute, alla luce soprattutto delle risultanze dell'ultimo Consiglio dei ministri evidenziando, dunque, le ultime modifiche legislative intervenute.

Inoltre, il riepilogo - che è formulato tenendo conto della numerazione progressiva degli articoli - da per presupposta l'avvenuta approvazione, in data 19 aprile 2016, del nuovo Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) e, conseguentemente, ogni riferimento in tale materia è da intendersi alle corrispondenti nuove norme.

### **Art. 1 - Oggetto**

Il citato articolo precisa l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto in esame, rappresentato dalle società previste al Tit. V del Libro V del Cod. civ., che sono partecipate totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'*art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, c.d. T.U. sul Pubblico Impiego*. Per quanto concerne, in particolare, le società quotate in mercati regolamentati, le società che prima del 31 dicembre 2015 hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le società partecipate dalle predette, le disposizioni in esame si applicano solo se espressamente previsto.

Con riferimento alla disciplina applicabile, l'articolo dispone che per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società rientranti nell'ambito di applicazione del T.U. le norme sulle società contenute nel Cod. civ. e le norme generali di diritto privato, e dunque non più le leggi speciali (*comma 3*).

È, altresì, eliminata la previsione secondo la quale, per determinate esigenze di carattere pubblico e su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF), per le società statali, o dell'organo di vertice dell'Amministrazione pubblica partecipante, per le altre società pubbliche, può essere deliberata dal Consiglio dei Ministri l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del decreto in oggetto per specifiche società (*comma 6*).

### **Art 2 – Definizioni**

Tale articolo detta, ai fini dell'ambito di applicazione del decreto, le definizioni coordinate con i principi desumibili dalla normativa nazionale ed europea.

Di particolare rilievo sono la definizione di "società a controllo pubblico", per la quale si fa riferimento alla nozione civilistica di controllo (art. 2359 Cod. civ.), quella di "controllo analogo", mutuata dalla disciplina europea, quella di "società a partecipazione pubblica" e quella di "partecipazione", intesa quest'ultima quale titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi, nel senso che possono essere dotati del diritto di voto ovvero che può ad essi essere riservata la nomina di un componente indipendente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di sorveglianza o di un Sindaco. Vengono, infine, definite le "società quotate", quali società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Tra le modifiche intervenute, si segnala la definizione di "controllo analogo congiunto" qualificata come la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Si precisa, altresì, che questa situazione si verifica al ricorrere delle condizioni



di cui all'art. 5, co. 5, del D. Lgs. n. 50/2016. (*comma 1, lett. d*)

Con riferimento alla definizione di “partecipazione indiretta”, si chiarisce che la stessa va intesa come la partecipazione in una società detenuta da una P.A. per il tramite di una società o di un altro organismo soggetto a controllo da parte della medesima P.A., e non come la partecipazione in una società che sia a sua volta partecipata da una società o da un altro organismo soggetto a controllo da parte di una P.A. (*comma 1, lett. g*). Infine, nella definizione di “servizi di interesse generale” vengono inclusi anche i servizi d'interesse economico generale (SIEG) (*comma 1, lett. h*).

### **Art. 3 – Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica**

Con l'entrata in vigore del Testo Unico sugli organismi partecipati le PP. AA. potranno partecipare solo a SPA e a SRL. Sul punto, le maggiori perplessità nel corso dell'iter di approvazione del testo di cui trattasi hanno riguardato la partecipazione anche a a “società consortili per azioni” e a “società consortili a responsabilità limitata”, in forza del fatto che tali società, ai sensi dell'art. 2615-ter del Cod. civ., non sono altro che delle SPA o delle SRL che perseguono scopi tipici dei consorzi; dunque, alla luce di queste considerazioni, tra le modifiche intervenute si segnala la previsione secondo la quale le PP. AA. possono partecipare esclusivamente a società ma anche consortili (*comma 1*).

Da ultimo, la norma detta specifiche disposizioni per le SRL a controllo pubblico per la nomina dell'organo di controllo o di un revisore, precisando che, nelle SPA a controllo pubblico, questo ruolo non può essere affidato al Collegio sindacale.

### **Art. 4 – Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche**

L'art. 4 prevede condizioni e limiti rispetto alla costituzione di società a partecipazione pubblica e l'acquisizione o il mantenimento di singole partecipazioni; le PP. AA., infatti, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche minoritarie, in tali organismi.

Inoltre, in aggiunta al suddetto principio generale, vengono indicate specifiche ipotesi, mutuata dalla prassi applicativa e dalle regole desumibili dalla giurisprudenza nazionale ed europea, oggetto anche di rettifica nel corso del secondo esame preliminare del Consiglio dei Ministri, e di seguito indicate, nelle quali la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento delle partecipazioni pubbliche sono legittime:

1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (*comma 2, lett. a*);
2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra PP. AA., ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 50/2016 (*comma 2, lett. b*);
3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2 (*comma 2, lett. c*);



4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 25 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 (*comma 2, lett. e*).

## **Art. 5 – Oneri di motivazione analitica**

Il citato articolo detta specifiche disposizioni in materia di obblighi motivazionali relativi alla decisione di costituire una società a partecipazione pubblica o di acquisire partecipazioni, con l'eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative. Si prevede che l'atto deliberativo sia motivato con riferimento alla necessità della società di perseguire le finalità istituzionali previste dall'art. 4, evidenziando, altresì, gli obiettivi gestionali cui deve tendere la società stessa, sulla base di specifici parametri qualitativi e quantitativi, nonché le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione, inoltre, deve dare adeguato conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

A tali fini, peraltro, è previsto l'obbligo che il predetto atto deliberativo dia atto anche della compatibilità dell'intervento rispetto alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese e che debba essere inviato, prima dell'adozione, alla Corte dei Conti che può formulare rilievi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo, ferma restando la facoltà di interruzione del predetto termine in caso di richiesta di chiarimenti all'amministrazione pubblica interessata.

## **Art. 6 - Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico**

Tale articolo – che passa al secondo esame preliminare senza alcuna modifica - razionalizza la *governance* delle società a controllo pubblico: detta i principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione secondo criteri di economicità, di efficacia e di efficienza.

Si prevede che tali società, qualora svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

Inoltre, il provvedimento prevede la facoltà, per le società a controllo pubblico, di integrare gli ordinari strumenti di governo societario, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, con:

- regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza;
- un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto



- alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale;
- codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
  - programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.

### **Art. 7 - Costituzione di società a partecipazione pubblica**

L'articolo 7 detta i criteri per la costituzione di tale tipologia di società; in particolare, l'atto deliberativo, che deve essere pubblicato sui siti istituzionali di tutte le PP. AA. partecipanti, deve essere adottato con specifiche modalità: in caso di partecipazioni statali, è necessario DPCM su proposta del MEF di concerto con i Ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio; in caso di partecipazioni regionali, provvedimento del competente organo della Regione (*comma 1, lett. b*); in caso di partecipazioni comunali, deliberazione del Consiglio comunale; in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche, ivi comprese anche le città metropolitane, deliberazione dell'organo amministrativo dell'ente.

Tra le modifiche intervenute, si segnala la previsione della partecipazione all'atto costitutivo di soci privati; in tal caso la scelta di questi ultimi avviene con procedure ad evidenza pubblica a norma dell'art. 5, co. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 (*comma 5*).

Infine, l'art. 7 precisa che l'atto deliberativo di costituzione deve contenere, altresì, l'indicazione degli elementi essenziali, così come previsti dal Cod. civ. per la costituzione di SPA o SRL.

### **Art. 8 - Acquisto di partecipazioni in società già costituite**

Tale articolo – che passa al secondo esame preliminare senza alcuna modifica - detta i criteri per l'acquisto di partecipazioni in società già costituite, confermando le medesime modalità di adozione dell'atto deliberativo previste dall'art. 7.

Le disposizioni in tema di acquisto di partecipazioni in società già costituite si applicano anche all'acquisto, da parte di PP. AA., di partecipazioni nelle società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio; sono soggette alla disciplina in esame, di conseguenza, le operazioni che comportino, per la prima volta, l'acquisto di partecipazioni di PP. AA. in società quotate. Ne rimangono escluse, invece, successive operazioni, come la sottoscrizione di aumenti di capitale.

### **Art 9 – Gestione delle partecipazioni pubbliche**

La disposizione citata disciplina la gestione delle partecipazioni pubbliche, differenziando i meccanismi concreti di gestione in relazione al livello organizzativo coinvolto: le partecipazioni statali sono attribuite al MEF che esercita i diritti sociali di concerto con i Ministeri competenti, le partecipazioni regionali sono attribuite alla Regione titolare delle partecipazioni (*comma 2*), le partecipazioni degli Enti locali sono attribuite al Sindaco o al Presidente o a un loro delegato; in tutti gli altri casi le partecipazioni sono gestite dall'Organo amministrativo dell'Ente.

Tra le modifiche si rileva, infine, l'aggiunta del *comma 10* che dispone “*Resta fermo quanto disposto dal DL del 15 marzo 2012, n. 21 – recante “Norme in materia di poteri*



speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni” - *convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012, n. 56*”.

#### **Art. 10 - Alienazione di partecipazioni sociali**

La norma disciplina la procedura di alienazione delle partecipazioni sociali, i cui atti deliberativi devono essere adottati con le stesse modalità previste dall'art. 7, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione; solo in casi eccezionali, a seguito di deliberazione analiticamente motivata dell'Organo competente, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. Sul punto, si segnala la previsione secondo la quale “È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla Legge o dallo Statuto” (*comma 2*), ed inoltre è fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

#### **Art. 11 - Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico**

Si prevede che i componenti dell'Organo amministrativo di società a controllo pubblico debbano possedere, ferme restando le norme già vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza da stabilirsi con DPCM, su proposta del MEF,.

Per tali società l'organo amministrativo è, di regola, costituito da un amministratore unico, salvo il caso in cui l'assemblea della società disponga, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, che la stessa sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Cod. civ.; in tal caso il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque, sulla base sempre di criteri da definirsi con DPCM da adottarsi su proposta del MEF di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la PA entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

Tra le modifiche intervenute, si segnala la precisazione introdotta con riferimento al criterio dell'equilibrio di genere, disponendo che nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le Amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno (*comma 4*).

Con decreto del MEF, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti anche criteri di determinazione della remunerazione degli amministratori di società a controllo pubblico, mediante la previsione di limiti massimi di remunerazione proporzionati alla dimensione dell'impresa

Gli statuti delle società controllate devono prevedere, tra gli altri, il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali, nonché quello di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Infine, tra le modifiche intervenute, si segnala la previsione secondo la quale nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, la P.A. che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al 10% del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10 del medesimo articolo



(comma 16).

**Art. 12 – Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate**

L'art. 12 prevede che i componenti degli Organi di amministrazione e controllo delle società partecipate siano soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, fatta salva l'ipotesi della giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società di cui all'art. 16 (comma 1).

Si precisa che costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli Enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli Enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che nell'esercizio dei propri diritti di socio abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione (comma 2).

**Art. 13 - Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico**

Si prevede che, in tali società, ciascuna P.A. socia, anche in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dal Cod. civ. e, quindi, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, sia legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.

**Art. 14 - Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica**

Disciplina le ipotesi di crisi aziendale nelle società a controllo pubblico, dettando specifiche procedure per prevenire l'aggravamento della crisi stessa, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause.

Con riferimento alle modifiche apportate al testo, si rileva la previsione inerente i trasferimenti straordinari, secondo la quale gli stessi sono in ogni caso consentiti alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni (comma 5).

**Art. 15 - Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica**

La citata disposizione prevede che il MEF individui, nell'ambito della propria organizzazione e delle risorse disponibili a legislazione vigente, la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto in esame.

Tra le modifiche si segnala la previsione secondo la quale sia lo stesso MEF ad assicurare la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali (comma 1).

Tale organismo dovrà servire a fornire orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del decreto e a promuovere le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adottando, nei confronti delle stesse, le direttive sulla trasparenza e sulla separazione contabile, verificandone anche il rispetto. Esso, inoltre,



tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti e può esercitare nei confronti delle medesime i poteri ispettivi già previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 16 - Società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici**

L'art. 16 detta disposizioni relative alle società in controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici, coordinano la disciplina nazionale in materia di *in house providing* con quella europea e, in particolare, con le nuove disposizioni dettate dalla direttiva UE 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici. In particolare, è previsto che in tali tipi di società non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prevista da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. Inoltre, la PA o le PP.AA. socie devono esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i cui requisiti vengono precisati dallo stesso art. 16.

Infine, tra le modifiche intervenute si segnala che gli Statuti delle società a controllo pubblico devono prevedere, non più che almeno l'80% delle loro attività, ma che oltre l'80% delle loro attività siano effettuate nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'Ente pubblico o dagli Enti pubblici soci, e che la produzione ulteriore rispetto a quella prevalente sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell'esercizio dell'attività principale della società (*comma 4*).

#### **Art. 17 - Società a partecipazione mista pubblico-privata**

Con riferimento alle società a partecipazione mista pubblico-privata, la norma dispone che la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al 30% e la procedura di selezione pubblica del medesimo deve svolgersi con procedure ad evidenza pubblica a norma dell'art. 5, co. 9, del D. Lgs. n. 50/2016; deve, al contempo, avere ad oggetto la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista (*c.d. gara a doppio oggetto*) (*comma 1*).

Si prevede, altresì, che la durata della partecipazione privata alla società non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione.

Tra le modifiche intervenute, si segnala la previsione (*comma 6*) secondo la quale a tali società che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, non si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, se ricorrono le seguenti condizioni:

- o la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;
- o il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
- o la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.



**Art. 18 - Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati**

Tale articolo – che passa il secondo esame preliminare senza alcuna modifica - prevede la possibilità di quotazione in mercati regolamentati delle società a controllo pubblico, disciplinandone puntualmente la procedura decisoria: l'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.

**Art. 19 – Gestione del personale**

Detta norma prevede che al personale delle società a controllo pubblico si applichino le disposizioni del Cod. civ. e le norme previste dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa; in particolare, sono le società a controllo pubblico che stabiliscono con propri provvedimenti - da pubblicare sul sito istituzionale della società stessa - criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, co. 3, del T.U. sul pubblico impiego.

Tra le modifiche intervenute, si segnala la previsione secondo la quale in caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto art. 35, co. 3 (*comma 2*).

Inoltre, l'art. 19 prevede uno specifico meccanismo di gestione dei processi di mobilità, precisando che, prima di poter effettuare nuove assunzioni, le PP. AA., nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati affidati ad una società partecipata, procedono al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti dall'Amministrazione e transitate alle dipendenze delle società interessata.

**Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**

La norma prevede un meccanismo di verifica e monitoraggio periodico dell'assetto complessivo delle società in cui le P.P. A.A. detengono partecipazioni dirette o indirette, anche mediante la predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, devono essere adottati ove, in sede di verifica e monitoraggio, le P.P. A.A. rilevino:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dal decreto;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali,
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (no un milione di euro) (*comma 2, lett. d*);
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo di ammontare non inferiore al 5% del fatturato, per quattro dei cinque esercizi precedenti (*comma 2, lett. e*);



- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

I predetti piani, che devono essere resi disponibili alla struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente, possono prevedere, in virtù di operazioni straordinarie, anche la dismissione o l'assegnazione delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa.

È, infine, previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio nel caso in cui non vi sia stata l'adozione degli atti previsti dal presente articolo.

### **Art. 21 - Norme finanziarie sulle società partecipate dalle Amministrazioni locali**

L'art. 21 detta norme finanziarie sulle società partecipate da Enti locali che adottano la contabilità finanziaria:

- nel caso di un risultato di esercizio negativo, è previsto che le PP. AA. locali partecipanti accantonino nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione e che – in seguito alla modifica intervenuta - adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore (*comma 1*).
- Sono inoltre previsti obblighi di accantonamento in capo alle Amministrazioni partecipanti e misure di riduzione dei compensi in capo agli amministratori.

Con riferimento, in particolare, ai compensi in capo agli amministratori è previsto che le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle PP. AA. locali, titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30% del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Inoltre, il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Tuttavia, quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'Ente controllante.

### **Art. 24 – Revisione straordinaria delle partecipazioni**

Tale articolo – che passa il secondo esame preliminare senza alcuna modifica - prevede una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche.

A tal fine, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto, ciascuna P.A. effettua con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute individuando quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, di cui all'art. 20, commi 1 e 2., perché non riconducibili ad



alcuna delle categorie previste dal decreto ovvero non soddisfano i requisiti e le condizioni per il mantenimento o l'acquisizione di partecipazioni.

Si precisa che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione entro i termini previsti, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, seguendo, non solo per le SPA ma anche per le SRL, il procedimento di cui all'art. 2437-*quater* del Codice civile.

#### **Art. 25 – Disposizioni transitorie in materia di personale**

La norma prevede che le società a controllo pubblico effettuino una ricognizione del personale in servizio entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, per individuare eventuali eccedenze, e che l'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, sia trasmesso alla Regione, nel cui territorio la società ha sede legale, la quale forma e gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e agevola processi di mobilità in ambito regionale (*commi 1 e 2*).

A riguardo, si precisa che fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite al co. 1 dello stesso articolo, agli elenchi di riferimento (*comma 4*). Tuttavia nel caso esclusivamente in cui sia indispensabile personale con profilo infungibile, inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile nei sopracitati elenchi, le Regioni, decorso un anno dall'entrata in vigore del T.U. sulle società partecipate, possono autorizzare l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi del sopra esaminato art. 19 (*comma 5*).

Da ultimo, si segnala comunque la possibilità, per i dipendenti dichiarati eccedenti di attivare le ulteriori misure previste dalla disciplina nazionale e regionale vigente per le crisi aziendali, ivi incluse quelle di cui al D. Lgs. del 14 settembre 2015, n. 148 relativo al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e al D. Lgs. del 14 settembre 2015, n. 150 relativo al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (*comma 7*).

#### **Art. 26 – Altre disposizioni transitorie**

La norma stabilisce che entro il termine del 31 dicembre 2016 siano adeguati gli statuti delle società a controllo pubblico - già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto in oggetto - alle disposizioni dello stesso. Solo con riferimento all'art. 17 co. 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017 (*comma 1*).

Rimangono ammesse altresì le partecipazioni in società quotate già detenute dalle PP. AA. al 31 dicembre 2015. Pertanto, la disciplina dell'art. 8 e le disposizioni ivi richiamate si applicano solo alle operazioni che comportino l'acquisto della qualità di socio in società quotate, successivamente a detta data.

L'art. 26 prevede poi una disciplina transitoria di esclusione, volta ad agevolare la quotazione di società che abbiano già avviato il relativo percorso, ed una disposizione transitoria relativa alla disciplina dei compensi di amministratori, dipendenti e organi di controllo.

\*\*\*



**AGENS**

*Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi*

A conclusione della disamina, si precisa che il Decreto legislativo recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” è stato trasmesso alle Camere con le osservazioni e le modificazioni apportate al precedente testo, secondo quanto previsto espressamente dalla legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.